



**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it**

Venosa S.r.l.
venosar1pec@pec.it

Oggetto: [ID_VIP: 11175] Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Venosa", costituito da n. 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 39,6 MW, da realizzarsi nei comuni di Venosa e Maschito (PZ), con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Montemilone (PZ).

Proponente: Venosa S.r.l.

Comunicazione pubblicazione documentazione e avvio nuova consultazione.

Riscontro Ufficio Inquinamento Acustico e Elettromagnetico dell'ARPAB

Con riferimento al procedimento in oggetto, si riscontra la comunicazione del MASE prot. n. 209635 del 15/11/2024, acquisita in pari data al prot. ARPAB al n. 18964/2024, per comunicare all'autorità competente le proprie valutazioni ai sensi dell'art. 24 comma 5 del d.lgs. 152/2006.

Nel merito del procedimento, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. e) della legge 132/2016 e dell'art. 4 co. 3 lett. b) e d) della L.R. Basilicata 1/2020, questo Ufficio dell'ARPAB fornisce il proprio supporto tecnico-scientifico all'autorità competente attraverso la redazione dell'istruttoria tecnica relativa al "Documento Previsionale d'Impatto Acustico", alla "Relazione di Impatto Elettromagnetico", al "Progetto di Monitoraggio Ambientale" e attraverso la redazione del contributo relativo all'attività di monitoraggio ambientale e alla formulazione delle condizioni ambientali per il provvedimento. In ogni caso, si specifica che, in virtù delle competenze attribuite dalla legge, spetta alle amministrazioni comunali coinvolte nel procedimento, l'espressione del parere in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. d) della legge 447/1995, e in materia di inquinamento elettromagnetico, ai sensi degli art. 8 e art. 14 dalla legge 36/2001.

Preso atto della seguente documentazione integrativa pubblicata sul sito web dell'autorità competente:

- "F0624AR05B - A.6 - Studio previsionale di impatto acustico", seconda emissione settembre 2024, a firma del TCA ing. Manzi Giuseppe (iscrizione ENTECA n. 2410).
- "F0624AR10B - A.12 – Relazione tecnica specialistica sull'impatto elettromagnetico", seconda emissione settembre 2024.
- "F0624GR01A - Relazione di controdeduzioni alle osservazioni", prima emissione settembre 2024.
- "F0626AT22B – A.16-a.22 – Planimetria dei ricettori e DPA", prima emissione settembre 2024.

Con riferimento al contributo reso nella fase di prima consultazione e in particolare al decalogo con l'indicazione dei contenuti minimi degli elaborati specialistici ai fini della conformità con la vigente normativa, si comunica quanto segue.

Nel merito del **documento previsionale d'impatto acustico**, la revisione proposta recepisce la quasi totalità delle richieste di adeguamento espresse in prima consultazione. Tuttavia, per la sola fase di cantiere, si rilevano alcune criticità residue. Relativamente alla valutazione degli scenari acustici delle fasi lavorative e della verifica del rispetto dei valori limite di legge è completo. Tuttavia, il documento è incompleto poiché, con riferimento ai lavori per la posa del cavidotto e a fronte dello stimato superamento del valore limite differenziale d'immissione presso i ricettori identificati da R51 a R58 e da R61 a R65, non individua le misure di mitigazioni per contenere l'impatto acustico, limitandosi invece a richiamare la possibilità di

*Ufficio Inquinamento Acustico e Elettromagnetico
Dirigente Responsabile - Ing. Maria Angelica AULETTA
e mail : maria.auletta@arpab.it - Tel : 0971-656218*

richiedere l'autorizzazione in deroga al rispetto dei valori limite per lo svolgimento di attività temporanea, ex art. 6 comma 1 lettera h) della legge 447/1995.

Nel merito della **relazione specialistica sull'impatto elettromagnetico**, si rileva che la revisione proposta, in uno con gli approfondimenti espressi nella relazione di controdeduzioni alle osservazioni e le tavole con la rappresentazione delle opere in progetto, dei ricettori e delle DPA/fasce di rispetto, recepisce la quasi totalità delle richieste di adeguamento espresse in prima consultazione. Tuttavia, poiché nelle tavole non sono rappresentate le aree di pertinenza dei ricettori individuati, non si può escludere la possibile interferenza della DPA del cavidotto con tali aree. Tale aspetto va verificato e ove riscontrato eliminato al fine di tutelare le aree di pertinenza dei ricettori.

Nel merito del **piano di monitoraggio ambientale**, posto che i dati d'ingresso del documento sono i risultati degli studi specialistici di stima previsionale dell'impatto acustico ed elettromagnetico oggetto dell'integrazione presentata nella revisione proposta, si rileva che non è stata pubblicata alcuna revisione che recepisce quanto osservato in prima consultazione e quanto integrato nella documentazione specialistica.

Tutto quanto premesso, si ritiene che le carenze rilevate in istruttoria debbano essere colmate quantomeno in sede di progettazione esecutiva, anche ai fini dell'autorizzazione dell'attività temporanea per la realizzazione del progetto, imponendo alcune condizioni ambientali da recepire nel provvedimento finale.

Proposizione di condizioni ambientali per il provvedimento

Tematica inquinamento acustico

In fase di progettazione esecutiva

- C.A.1. Revisare la documentazione di previsione dell'impatto acustico della fase di cantiere estendendo la stima a tutte le fasi lavorative, a tutte le opere, a tutte le aree operative (logistiche e di cantiere), alla realizzazione e all'esercizio della viabilità alternativa e di cantiere. La documentazione deve contenere anche la previsione delle opportune misure di mitigazione per il contenimento dell'impatto acustico nelle fasi lavorative di maggiore impatto acustico, privilegiando quelle di tipo organizzativo fino a prevedere l'impiego di barriere fonoassorbenti solo in via residuale. La documentazione sarà utile per presentarla all'amministrazione comunale, in qualità di autorità competente in materia di inquinamento acustico, per la richiesta di autorizzazione, anche in deroga al rispetto dei valori limite per lo svolgimento di attività temporanea, ex art. 6 comma 1 lettera h) della legge 447/1995.
- C.A.2. Revisare il piano di monitoraggio ambientale, integrandolo a valle della revisione della documentazione d'impatto acustico per la fase di realizzazione del progetto (corso d'opera). Il PMA deve essere revisionato con riferimento alle tre fasi, ante, corso e post operam, tenendo conto dei seguenti aspetti.
- Relativamente all'individuazione delle aree da monitorare, il monitoraggio deve essere eseguito in corrispondenza di ricettori particolarmente esposti che devono essere scelti a esito della revisione dello studio previsionale per la fase di cantiere. Per la fase di esercizio (post operam), in via prioritaria vanno privilegiati gli eventuali ricettori sensibili e quelli abitativi in corrispondenza dei quali sono stati stimati i livelli di pressione sonora più elevati e quelli in corrispondenza dei quali si prevedono opere di mitigazione. Per la fase di cantiere (corso d'opera), in via prioritaria vanno privilegiati gli eventuali ricettori sensibili e quelli abitativi contrapposti alle aree logistiche e di cantiere, quelli lungo le eventuali strade della viabilità di servizio e alternativa, oltre che quelli di volta in volta contrapposti al fronte d'avanzamento delle lavorazioni maggiormente impattanti. Per l'ante operam si deve prevedere il monitoraggio presso tutti i ricettori coinvolti nel monitoraggio in corso d'opera e in post operam.
 - Relativamente alle metodiche di rilevamento, ciascuna misura di ante operam deve essere eseguita tenendo conto della corrispondente misura nelle fasi di corso d'opera e post operam. Per le misure eseguite in ante operam, presso i ricettori contrapposti al

*Ufficio Inquinamento Acustico e Elettromagnetico
Dirigente Responsabile - Ing. Maria Angelica AULETTA
e mail : maria.auletta@arpab.it - Tel : 0971-656218*

A.R.P.A.B. Via della Fisica 18 C/D – 85100 Potenza (PZ) – Centralino : 0971 656111 – Fax : 0971 601083 – PEC : protocollo@pec.arpab.it

- fronte di avanzamento dei lavori, il tempo di misura deve essere esteso all'intero tempo di riferimento diurno e notturno. Per le misure eseguite in ante operam e in corso d'opera presso i ricettori contrapposti alle aree logistiche di cantiere e lungo la viabilità, il tempo di misura deve essere esteso alla settimana. Per le misure in corso d'opera, per i ricettori contrapposti al fronte d'avanzamento delle lavorazioni maggiormente impattanti, il tempo di misura deve essere esteso almeno all'orario di lavoro, salvo diversa prescrizione in caso di autorizzazione in deroga ai valori limite. Per la fase di esercizio (misure di post-operam), utilizzando i dati anemometrici degli anni precedenti, dovrà essere individuata il periodo di massima esposizione e quello nel quale si realizzano velocità del vento ai ricettori prossime a quelle di soglia per l'esecuzione di misure fonometriche che dovranno essere eseguite in conformità al DM 01/06/2022.
- Articolazione temporale del monitoraggio. Per le misure di ante-operam e post-operam deve essere garantita la frequenza di misura "una tantum". Per le misure di corso d'opera deve essere garantita la frequenza di misura trimestrale ai ricettori prossimi alle aree dei cantieri fissi, logistici e lungo la viabilità. Per i ricettori prossimi ai cantieri a sviluppo lineare, in relazione al cronoprogramma delle lavorazioni, deve essere garantita almeno una misura a ricettore in corrispondenza del fronte delle lavorazioni maggiormente impattanti, eventualmente da ripetere con frequenza bimestre nel caso di prolungamento delle lavorazioni. La campagna di rilievo fonometrico definita per il post-operam dovrà essere eseguita nel periodo di esposizione alla condizione di vento prossima al valore di soglia entro il termine del primo anno di esercizio ed eventualmente ripetuta in caso di esposti e di modifiche impiantistiche ovvero interventi di manutenzione straordinaria.
 - Restituzione e strutturazione dei dati rilevati. Le campagne di misura devono essere restituite in conformità al DM 16/3/1998 per l'ante operam e il corso d'opera, e al DM 1/6/2022 per l'ante operam e il post operam. Inoltre, devono essere predisposte schede di misura per ciascuna postazione e, per il corso d'opera, predisposte relazioni con periodicità trimestrale. Per il monitoraggio presso i ricettori coinvolti nella fase di cantiere, la scheda della misura deve riportare i grafici della storia temporale, come acquisita (tempo di campionamento minimo per la valutazione della componente impulsiva per misure giornaliere o di durata inferiore), relativi a LAeq, LFmax, LSmax e Lmax, i grafici del LAeq ricampionati a 1 minuto e per intervalli di 1 ora, il grafico dello spettro minimo, la tabella oraria e globale dei LAeq, Lmin, Lmax, Li (con $i = 5, 10, 50, 90, 95$), i valori limite di riferimento normativo e i valori dello studio previsionale, la verifica dei valori limite (assoluti e differenziali di immissione ovvero stabiliti da eventuale autorizzazione comunale in deroga). Le relazioni periodiche devono riepilogare le attività di monitoraggio eseguite, descrivendo anche lo stato progressivo di avanzamento delle lavorazioni. In generale, nelle relazioni periodiche devono essere riepilogati i principi e i contenuti del piano di monitoraggio, le date e le catene di misura impiegate in ciascuna postazione di misura. Deve essere richiamata la programmazione delle misure e un riepilogo dei risultati, elaborando valutazioni sul lungo periodo per descrivere l'evoluzione dei risultati. Alle relazioni periodiche vanno allegare le schede di misura relative al periodo di osservazione e i certificati di taratura della strumentazione impiegata.
 - Per la gestione delle anomalie, si dovrà indicare una gerarchia di azioni e i tempi d'intervento finalizzati al contenimento dell'impatto acustico in corso d'opera nel caso di superamento dei valori limite, prevedendo ulteriori misure di controllo e comunicazioni all'autorità competente.

- Gestione del monitoraggio: l'esecuzione di ciascuna campagna di misura dovrà essere comunicata all'autorità competente comunale, all'autorità competente del procedimento e all'ARPAB con almeno quindici giorni di anticipo; la relazione contenete gli esiti di ciascuna campagna di rilievo dovrà essere trasmessa all'autorità competente comunale entro trenta giorni dalla conclusione delle misure, all'autorità competente del procedimento nei tempi e modi previsti dall'art. 28 del d.lgs. 152/2006 per la verifica di ottemperanza e resa disponibile all'ARPAB per eventuali controlli.

Prescrizioni di carattere operativo e gestionale per la fase di cantiere (corso d'opera)

- C.A.3. Nel caso di previsione di superamento dei valori limite di legge assoluti e differenziali, richiedere all'amministrazione comunale, in qualità di autorità competente in materia di inquinamento acustico, l'autorizzazione in deroga al rispetto dei valori limite per lo svolgimento di attività temporanea, ex art. 6 comma 1 lettera h) della legge 447/1995.
- C.A.4. Attuare le opportune misure di mitigazione per il contenimento dell'impatto acustico nelle fasi lavorative di maggiore impatto acustico, privilegiando quelle di tipo organizzativo (scelta delle aree di operative di cantiere, contemporaneità e durata delle lavorazioni e dell'utilizzo di macchinari e attrezzature) fino a prevedere l'impiego di barriere fonoassorbenti solo in via residuale.

Prescrizioni di carattere operativo e gestionale per la fase di esercizio (post-operam)

- C.A.5. La data di messa in esercizio degli impianti e la data di esecuzione delle misure di monitoraggio per la fase di esercizio (post-operam) dovranno essere comunicate, all'autorità competente comunale, all'autorità competente per il procedimento e all'ARPAB, con almeno quindici giorni di anticipo,

Tematica inquinamento elettromagnetico

In fase di progettazione esecutiva

- C.A.6. Revisionare l'elaborato "F0626AT22B – A.16-a.22 – Planimetria dei ricettori e DPA" rappresentando il perimetro delle aree di pertinenza dei ricettori individuati, e modificando il percorso del cavidotto, ponendolo al di fuori delle aree di pertinenza dei ricettori interessati.
- C.A.7. Revisionare il piano di monitoraggio ambientale, integrandolo a valle del completamento dell'elaborato l'elaborato "F0626AT22B – A.16-a.22". Il PMA deve essere revisionato con riferimento alle tre fasi, ante, corso e post operam, tenendo conto dei seguenti aspetti.
- Per la fase di esercizio, le misure del campo elettrico e magnetico dovranno essere eseguite in fase di post attivazione entro 60 giorni dalla comunicazione di messa in esercizio dell'impianto. Le misure andranno eseguite nelle vicinanze delle sorgenti emissive di CEM, nonché in prossimità dei recettori e ove è prevista la permanenza degli individui, nelle condizioni di maggiore carico.
 - Il monitoraggio dovrà essere ripetuto ove intervengano modifiche impiantistiche ovvero con cadenza quadriennale o ancora in caso di esposti, allo scopo di tutelare la salute della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
 - Gestione del monitoraggio: l'esecuzione di ciascuna campagna di misura dovrà essere comunicata all'autorità competente comunale, all'autorità competente del procedimento e all'ARPAB con almeno quindici giorni di anticipo; la relazione contenete gli esiti di ciascuna campagna di rilievo dovrà essere trasmessa all'autorità competente comunale entro trenta giorni dalla conclusione delle misure, all'autorità competente del procedimento nei tempi e modi previsti dall'art. 28 del d.lgs. 152/2006 per la verifica di ottemperanza e resa disponibile all'ARPAB per eventuali controlli.

Questo contributo specialistico, fatte salve eventuali diverse e/o ulteriori determinazioni del Comune quale autorità competente ai sensi della Legge 447/1995 per la tematica rumore e della Legge 36/2001 per la

*Ufficio Inquinamento Acustico e Elettromagnetico
Dirigente Responsabile - Ing. Maria Angelica AULETTA
e mail : maria.auletta@arpab.it - Tel : 0971-656218*

A.R.P.A.B. Via della Fisica 18 C/D – 85100 Potenza (PZ) – Centralino : 0971 656111 – Fax : 0971 601083 – PEC : protocollo@pec.arpab.it

tematica campi elettromagnetici, tiene conto delle condizioni al contorno descritte nei documenti presenti sul link dell'Autorità Competente e delle dichiarazioni del proponente.

Distinti saluti

Tecnico istruttore:
TCA - Ing. Michele D'Aniello

Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio
Inquinamento Acustico e Elettromagnetico
Ing. Maria Angelica AULETTA

Si trasmette unicamente per posta elettronica ex art.47 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39 del 1993

*Ufficio Inquinamento Acustico e Elettromagnetico
Dirigente Responsabile - Ing. Maria Angelica AULETTA
e mail : maria.auletta@arpab.it - Tel : 0971-656218*

A.R.P.A.B. Via della Fisica 18 C/D – 85100 Potenza (PZ) – Centralino : 0971 656111 – Fax : 0971 601083 – PEC : protocollo@pec.arpab.it